



CITTA' DI CAPRI
Città Metropolitana di Napoli

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana della Città di Capri è preordinato ad assicurare la disciplina compiuta, conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità perseguite dallo Statuto Comunale, delle attività e dei comportamenti comunque influenti sulla vita della comunità locale, al fine di salvaguardare la convivenza civile, il rispetto e la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, favorendo e promuovendo tutto ciò nei confronti dei soggetti diversamente abili e di qualsiasi forma di minorazione fisica.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, nell'ottica del perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, detta norme autonome ovvero integrative di disposizioni generali o speciali.
2. In aggiunta alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e agli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà dei privati non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni di cui alle lettere precedenti;
 - e) le spiagge pubbliche e quelle in concessione;
 - f) il territorio di Capri in generale in ragione del suo pregio.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni di sorta, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. La fruizione di beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, nonché di carattere privato.

5. L'utilizzazione dei beni comuni, di cui al comma precedente, è in ogni caso subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Concessioni e autorizzazioni e permessi

1. Quando, a norma del regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza al protocollo generale della Città di Capri.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni o i permessi determinano, in via generale, per ognuna delle fattispecie sopra descritte, quale documentazione debba essere prodotta a corredo dell'istanza.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale della suddetta documentazione per talune specie di concessione o autorizzazione o permesso, il responsabile del procedimento provvede, nel corso della fase istruttoria dell'istanza, a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione o permesso deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, in conformità alla legge vigente.
6. Le concessioni, le autorizzazioni e i permessi hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.
7. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione o del permesso.
8. Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni o permessi che risultino essere utilizzate difformemente alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute e comprovate esigenze di carattere generale.
9. Le autorizzazioni, concessioni, nullatenute, permessi, licenze, rilasciati in base a quanto disposto nel presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni concesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) Con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento è riservato, in via generale, al Comando di Polizia Municipale e agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p., nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, e a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, e agli altri soggetti di cui al comma 1, hanno facoltà, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, di assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, allorché ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.
4. Compito precipuo della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi in danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:
 - a. esercizi commerciali;
 - b. laboratori artigianali;
 - c. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d. mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili;
 - e. vendite stagionali o itineranti;
 - f. impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
 - g. esercenti altre attività economiche e non economiche;
 - h. installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
5. È altresì compito della Polizia Municipale prevenire e reprimere ogni abuso in materia urbanistica – edilizia e paesaggistica – ambientale, nonché ogni altro abuso inerente alla tutela ed alla salvaguardia del territorio compreso quello marino, per quanto di competenza.
6. Nell'ambito delle prerogative meglio specificate al comma precedente, il Comando di Polizia Municipale e i soggetti di cui al comma 1:
 - a) Eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e permessi comunali;
 - b) Effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - c) Vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - d) Contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
 - e) Inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi e disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo

di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione o permesso comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. La violazione reiterata per tre volte della medesima infrazione comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, fermo restando l'adozione di eventuali altri provvedimenti amministrativi.
3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni in maniera difforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, è suscettibile di comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione o del permesso, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione o di permesso, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, ha l'obbligo di procedere al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è tassativamente vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o far uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) Lanciare, distribuire, e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico, volantini o simili;
- h) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- i) Fare uso dei clacson da parte dei carrelli elettrici sulle strade pedonali e, in considerazione dell'alta vocazione turistica del territorio di Capri, limitare al massimo possibile le segnalazioni acustiche da parte di qualsiasi veicolo transitante sulle strade carrozzabili;
- j) Legare o incatenare biciclette e altri mezzi a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo;
- k) Imbrattare e sporcare le pubbliche strade e qualsiasi luogo pubblico comprese le spiagge con escrementi di animali. Il proprietario o chi conduce l'animale dovrà essere munito di strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni e di un contenitore di acqua, con adeguata capienza, con il quale provvedere alla pulizia di eventuali residui delle deiezioni raccolte e dei bisogni urinari dell'animale;
- l) Condurre animali privi di museruola e guinzaglio. I cani, lungo le strade ed aree pubbliche, dovranno sempre essere condotti con guinzaglio adeguato alle caratteristiche della razza posseduta e, comunque, della lunghezza massima pari a mt. 1,50, non estensibile. I proprietari o chi conduce l'animale, dovranno avere al seguito la museruola, rigida o morbida, da far indossare su richiesta delle autorità competenti o nei casi in cui si frequentino luoghi di grande affollamento o in situazioni in cui possa essere messa a repentaglio la sicurezza di persone e altri animali;
- m) Affidare l'animale, anche temporaneamente, a persona non in grado di gestirlo correttamente. Il proprietario dell'animale o chi lo conduce dovrà adottare, tutte le volte che le circostanze lo richiedono, cautele ed accorgimenti per evitare che il proprio animale, anche se tenuto a guinzaglio, possa arrecare danni a persone o animali;
- n) Condurre e far permanere sulle spiagge, pubbliche o in concessione, qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola e guinzaglio, bagnarli o lavarli, ad esclusione di cani guida per i diversamente abili e quelli delle forze dell'ordine.

Art. 8 Altre attività vietate

1. Al fine di garantire la tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque cosa sporto, o nei vani delle aperture, verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

- e) Stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sulle facciate, balconi e qualsiasi parte prospiciente le pubbliche vie;
- f) Gettare acqua sulla pubblica via. L'attività di pulizia esterna alle proprietà private e prospicienti il suolo pubblico o il lavaggio dello stesso suolo pubblico, anche se non in concessione, eseguito da privati, può essere effettuato fino alle 09.00 senza arrecare danni o molestie a terzi. Per casi eccezionali, previa comunicazione anche telefonica all'ufficio di Polizia Municipale, si possono effettuare tali attività anche oltre tale orario;
- g) Depositare sulla pubblica via bombole di gas liquido e di qualsiasi altro genere, sia vuote che piene;
- h) Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso improprio delle risorse idriche provenienti dall'acquedotto comunale (fontanine, bocche antincendio etc.) per l'irrigazione di parchi privati, giardini e orti familiari, gli autolavaggi, il riempimento di cisterne e piscine;
- i) Su tutte le strade interne del centro e della parte alta del territorio comunale, è vietata la circolazione di biciclette a pedalata normale e/o assistita, di monopattini ordinari e/o con motori ausiliari e di veicoli comunque comparabili a quelli sopra descritti che consentono il trasporto di persone. Sono esclusi dal divieto i veicoli giocattolo utilizzati da minori accompagnati da un adulto e quelli che assicurano la mobilità ai diversamente abili;
- j) Su tutto il territorio comunale e sui mezzi di trasporto è vietato circolare a torso nudo e in costume da bagno;
- k) Nelle piazze e strade del centro di Capri è vietato sedersi per terra e sulle scale;
- l) È vietato gettare mozziconi di sigarette per terra. I titolari di tutte le attività commerciali destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli uffici postali, le banche, i locali ove sono installati distributori automatici di cibi e bevande, i centri scommesse, le ricevitorie, dovranno dotarsi, durante l'orario di apertura, di adeguati posacenere da collocare all'esterno del proprio esercizio.
- m) È vietato consumare cibi o bevande nonché bivaccare o sedersi per terra, su strada o su scale, piazze, portici ed aree pubbliche per motivi di decoro ed igiene, specialmente in aree di pregio storico/turistico.

Art. 9 Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori

1. Nel territorio della Città di Capri, per ragioni di vivibilità urbana, con particolare riferimento alla mobilità pedonale ed alla corretta fruizione degli spazi comuni, il numero massimo di componenti di gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche o altri soggetti comunque individuati come riferimento alla visita per il gruppo, non può superare le 40 unità dalla quale vanno esclusi i bambini fino a 5 anni di età.
2. È fatto obbligo per tutti i gruppi, superiori ai 20 componenti, dell'uso di auricolari per l'ascolto della spiegazione della visita o delle informazioni inerenti all'escursione.
3. È vietato lo stazionamento del gruppo di visitatori in luoghi in cui si rechi intralcio alla circolazione del flusso pedonale, in particolare presso l'intera area di Marina Grande (comprese le banchine dell'intero porto commerciale in arrivo o partenza da Capri), Via Roma, Piazza Umberto I, via Le Botteghe, Via Fuorlovado e via Vittorio Emanuele.
4. È fatto obbligo di informare i componenti dei gruppi organizzati prima dell'arrivo a Capri del luogo di ritrovo dopo lo sbarco per l'utilizzo di mezzi di trasporto locale.
5. È fatto divieto assoluto di sostare sulle banchine del porto commerciale in arrivo o partenza da Capri

6. È fatto divieto di utilizzare adesivi in materiali plastici per l'individuazione di componenti dei visitatori appartenenti al gruppo ed è fatto obbligo di utilizzare per l'individuazione degli stessi accessori riutilizzabili e/o biodegradabili.
7. È vietata la sosta a gruppi turistici con accompagnamento di guide o altri accompagnatori in piazze e strade del Comune che rappresentino intralcio alle normali attività economiche e commerciali. È da intendersi tale quindi anche la limitazione parziale e temporanea dell'accesso agli esercizi pubblici e commerciali, compresa la possibilità di accesso e visione alle vetrine, esposizioni, ecc. Il divieto è riferito in particolare a Piazza Umberto I, via Vittorio Emanuele, Via Camerelle e in tutte le strade del centro.
8. Nell'esercizio della propria attività, le guide turistiche hanno l'obbligo di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento abilitante l'esercizio della professione, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia.

Art. 10 Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materiale liquido o solido sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con espositori, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo e spiagge pubbliche sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Costituisce obbligo per chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana dell'isola di Capri, soprattutto in ragione dell'altissima vocazione turistica, e indipendentemente dalle disposizioni in materia edilizia e paesaggistica, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o rifacimento delle coloriture in caso di necessità.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria dovranno essere realizzati mediante l'incassamento dell'impianto tecnologico all'interno della massa muraria oppure all'interno della cubatura delle costruzioni fatto salvo il mantenimento nel prospetto della necessaria bocca di aereazione, opportunamente mascherata con grata in ferro battuto a maglie strette, attintata di colore simile alla parete esterna.
3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 2 è consentita, in luogo dell'incassamento all'interno della massa muraria, l'installazione degli impianti esterni di condizionamento all'aria all'estradosso dei piani di calpestio di terrazzi e dei balconi, sempre che gli stessi siano sistemati a verde con sistemazione di vasi, piante rampicanti e grillages.
4. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto alla segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale delle situazioni di degrado e di difformità di cui ai precedenti commi. L'ufficio Tecnico potrà, previa diffida, procedere ai relativi lavori in danno.

Art. 12 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone del territorio comunale di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, è interdetto il commercio su aree pubbliche di particolare pregio.
2. Nelle zone indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 13 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:
 - a) Danneggiare la vegetazione;
 - b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - c) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) Calpestare le aiuole;
 - e) Esercitare mestieri girovaghi;
 - f) Produrre musica su tutte le strade comunali senza preventiva autorizzazione.

Art. 14 Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, fermo restando il possesso delle autorizzazioni e/o nulla osta prescritti dalla legge:
 - a) L'attività dello spettacolo viaggiante;

b) L'attività culturale ed espositiva

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di assicurare la pulizia dei luoghi e delle aree occupate.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione e fornisca idonea garanzia di sicurezza.
4. In ogni caso la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente, al quale è demandata l'individuazione dei luoghi e degli spazi più idonei.
5. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale ovvero a situazioni eccezionali.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 15 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, ivi compresi anche i cantieri edili temporanei, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, nel rispetto del piano acustico comunale. In tali attività il lavoro non può iniziarsi prima delle ore 08.00 né protrarsi oltre le ore 18.00.
2. I Servizi Tecnici comunali, di concerto anche con gli uffici competenti in materia, sono tenuti a vigilare e accertare la natura dei rumori e dei fumi o esalazioni e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o dell'industria proceda alla eliminazione delle cause dei rumori e dei fumi.
3. Nei casi di incompatibilità delle attività esercitate con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali degli uffici competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Nelle strade, nelle piazze e in tutti i luoghi aperti al pubblico e sulle spiagge è vietato fare schiamazzi in genere.

Art. 16 Spettacoli e trattenimenti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 C.P., nei Pubblici Esercizi o altri locali idonei allo scopo, tutte le manifestazioni private quali matrimoni, cerimonie, ecc., che fanno uso di impianti musicali dovranno essere appena percepite dall'esterno del luogo ove sono svolte. Oltre le ore 24.00 dovranno essere ulteriormente ridotte per terminare completamente entro le ore 01.00;
2. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale da biliardo od altri giochi leciti, devono esercitare la propria attività con le stesse modalità di cui al punto precedente. Possono continuare oltre l'orario previsto coloro i quali sono muniti di locali strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 17 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni.

TITOLO V NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 18 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menù e prezzi all'interno dei locali e di renderli disponibili su ogni tavolo destinato alla clientela.

Art. 19 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, in conformità alle norme stabilite dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori. I titolari di tali esercizi, in caso di particolari esigenze, devono consentire l'uso dei servizi igienici anche ai non clienti.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 Disposizioni transitorie

1. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 21 Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate, e cessano pertanto di avere efficacia, tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate, contenute in altri Regolamenti, deliberazioni e ordinanze, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera consiliare di adozione.